



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Direzione Didattica e Servizi agli Studenti

Aggiornamento del 26 luglio 2018

Si precisa che l'informativa privacy (ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali") allegata al presente Regolamento non è aggiornata al nuovo Regolamento generale sulla protezione dei dati - Regolamento (UE) 2016/679, che ha avuto piena applicazione a partire dal 25 maggio 2018.

L'informativa aggiornata e in vigore è consultabile nella sezione del Portale di Ateneo relativa alla [Privacy](#) e sostituisce l'allegata informativa.

IL DIRETTORE
f.to Dott. Massimo BRUNO



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Direzione Didattica e Servizi agli Studenti

Tit. I cl. 3

Decreto Rettorale 98 del 17/01/2018

Oggetto: Emanazione Regolamento delle carriere studentesche

IL RETTORE

VISTA la Legge del 09/05/1989 n. 168 – Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologia;

VISTA la Legge del 30/12/2010 n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino, emanato con D.R. n. 1730 del 15/03/2012;

VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 12/2017/IV/2 nella seduta del 29/11/2017,

VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio degli Studenti nella seduta del 06/12/2017;

VISTA la delibera del Senato Accademico n. 3/2017/IV/1 del 19/12/2017 con la quale è stato approvato il Regolamento delle carriere studentesche

DECRETA

L'emanazione del Regolamento delle carriere studentesche che costituisce parte integrante del presente decreto.

F.to IL RETTORE
Prof. Gianmaria Ajani

Visto: F.to Il Direttore della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul Portale istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull'accessibilità. Il documento originale con le firme autografe è a disposizione presso gli uffici della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti

REGOLAMENTO DELLE CARRIERE STUDENTESCHE

INDICE

PARTE I “NORME GENERALI”

Art. 1 – DEFINIZIONI

Art. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 3 – NORME GENERALI

Art. 4 – TIPOLOGIE DI DIDATTICA E DI ISCRIZIONE

PARTE II “CORSI DI LAUREA, LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO, LAUREA MAGISTRALE, LAUREA SPECIALISTICA, SINGOLI INSEGNAMENTI”

Art. 5 – IMMATRICOLAZIONE AI CORSI DI LAUREA E AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO

Art. 6 – ISCRIZIONE AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE

Art. 7 – RICONOSCIMENTO DI CREDITI IN PRESENZA DI ALTRO TITOLO ACCADEMICO O DI STUDI ACCADEMICI PARZIALI

Art. 8 – ISCRIZIONE A SINGOLI INSEGNAMENTI (CORSI SINGOLI)

Art. 9 – IMMATRICOLAZIONE O ISCRIZIONE IN PRESENZA DI TITOLO DI STUDIO ESTERO

Art. 10 – PASSAGGI DI CORSO, DI SEDE, DI ORDINAMENTO, DI PERCORSO

Art. 11 – TRASFERIMENTI DA ALTRO ATENEIO ITALIANO O ESTERO

Art. 12 – TRASFERIMENTO AD ALTRO ATENEIO ITALIANO O ESTERO

Art. 13 – SOSPENSIONE DEGLI STUDI

Art. 14 – INTERRUZIONE DEGLI STUDI (corsi di studio degli ordinamenti disciplinati dal D.M. 509/99 e dal D.M. 270/2004)

Art. 15 – RINUNCIA ALLA PROSECUZIONE DEGLI STUDI (corsi di studio di ordinamento previgente al D.M. 509/99)

Art. 16 – DECADENZA



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti

Art. 17 – VERIFICHE DEL PROFITTO

Art. 18 – TITOLI ACCADEMICI

Art. 19 – SUPPLEMENTO AL DIPLOMA (DIPLOMA SUPPLEMENT)

PARTE III “SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE”

Art. 20 – ISCRIZIONE A CORSI DI SPECIALIZZAZIONE

Art. 21 – TRASFERIMENTI

Art. 22 – RINUNCIA AGLI STUDI

Art. 23 – ESAME TEORICO-PRATICO ANNUALE

Art. 24 – ESAME DI DIPLOMA E CONFERIMENTO TITOLO ACCADEMICO

PARTE IV “FORMAZIONE INSEGNANTI”

Art. 25 – FORMAZIONE INIZIALE, TIROCINIO E INSERIMENTO (FIT)

PARTE V “NORME COMUNI E FINALI”

Art. 26 – INFORMAZIONI

Art. 27 – NORME DISCIPLINARI

Art. 28 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 29 – NORME FINALI

ALLEGATO n. 1

**INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 “CODICE IN
MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”**



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti

PARTE I “NORME GENERALI”

Art. 1 – DEFINIZIONI

Ai sensi del presente Regolamento si intende:

- a) per “corsi di studio”, i corsi di laurea, di laurea specialistica, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico, di specializzazione e per la formazione iniziale degli insegnanti come individuati nel Regolamento Didattico di Ateneo;
- b) per “corsi di laurea ad accesso libero”, i corsi di studio per i quali, non essendo previsto il superamento di un test di ammissione, l'immatricolazione avviene in maniera automatica, dopo aver completato le procedure previste;
- c) per “corsi di laurea ad accesso programmato con graduatoria nazionale” i corsi di studio per i quali è previsto il superamento di un test di ammissione in quanto il numero di posti disponibili è limitato e programmato a livello nazionale;
- d) per “corsi di laurea ad accesso programmato con graduatoria locale” i corsi di studio per i quali è previsto il superamento di un test di ammissione in quanto il numero di posti disponibili è limitato e programmato a livello locale (Università degli Studi di Torino);
- e) per singoli insegnamenti (corsi singoli), gli insegnamenti presenti nell'offerta didattica dei corsi di studio ai quali è possibile iscriversi per esigenze curriculari, concorsuali, di aggiornamento e di riqualificazione professionale senza l'obbligo di iscriversi al relativo corso di studio che rilascia il titolo accademico;
- f) per “immatricolazione”, l'iscrizione ad un corso di studio di una università italiana per la prima volta nella vita;
- g) per “TARM”, il Test di Accertamento dei Requisiti Minimi tramite il quale è verificato il possesso di un'adeguata preparazione iniziale per immatricolarsi ad un corso di laurea ad accesso libero o di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso libero;
- h) per “obblighi formativi aggiuntivi” (OFA), i debiti formativi assegnati in presenza di lacune accertate in seguito al test di ammissione con previsione di soglia minima o al TARM;
- i) per “iscrizione”, l'iscrizione ai concorsi di ammissione previsti per i corsi di studio a numero programmato nazionale e locale, l'iscrizione ad anni successivi al primo per tutti i corsi di laurea e corsi di laurea magistrale a ciclo unico, iscrizione a lauree magistrali/specialistiche, iscrizione a seconde lauree, a master, a scuole di specializzazione, a corsi di perfezionamento, a corsi di formazione e aggiornamento professionale, a singoli insegnamenti, a percorsi abilitanti speciali, a tirocini formativi attivi, alla formazione iniziale, tirocinio e inserimento (FIT);
- j) per “credito formativo universitario” (CFU) l'unità di misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto per l'acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative; un CFU equivale a 25 ore di lavoro di apprendimento, tra lezioni in aula, laboratori, esercitazioni, seminari e studio individuale, stage e tirocini, salvo decreti ministeriali di modifica;
- k) per “piano carriera”, l'insieme delle attività formative che compongono la carriera universitaria;
- l) per “coorte di appartenenza”, l'insieme di coloro che abbiano una iscrizione in un dato anno accademico e, conseguentemente, risultino legati al piano carriera inserito nella Banca dati Ministeriale relativo a tale anno accademico fino al conseguimento del titolo;
- m) per “atti di carriera”, l'insieme di atti e attività preordinati al conseguimento del titolo accademico;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti

- n) per “ordinamento didattico di un corso di studio”, l’insieme delle regole che disciplinano i curricula dei corsi di studio;
- o) per “sospensione degli studi”, di cui all’art. 13 del presente Regolamento, l’interruzione temporanea della carriera della durata di uno o più anni accademici a seguito della presentazione di apposita istanza di sospensione in relazione a specifiche situazioni;
- p) per “interruzione degli studi”, di cui all’art. 14 del presente Regolamento, l’interruzione della carriera da parte di coloro che abbiano una iscrizione a corsi di studio degli ordinamenti disciplinati dal D.M. 509/99 e dal D.M. 270/2004 e non ante D.M. 509/99 a seguito di mancato rinnovo all’anno successivo o a seguito di presentazione di apposita istanza di rinuncia;
- q) per “rinuncia alla prosecuzione degli studi”, di cui all’art. 15 del presente Regolamento, l’interruzione definitiva della carriera da parte di coloro che abbiano una iscrizione a corsi di studio di ordinamento previgente al D.M. 509/99 a seguito di presentazione di apposita istanza di interruzione;
- r) per “decadenza”, di cui all’art. 16 del presente Regolamento, la perdita della qualità di “studente” al verificarsi di particolari condizioni per coloro che abbiano ancora una iscrizione a corsi di studio di ordinamento previgente al D.M. 509/99 con la conseguente chiusura della carriera universitaria;
- s) per “supplemento al diploma” o “diploma supplement (DS)” la certificazione integrativa del titolo conseguito al termine del corso di studio che fornisce una descrizione della natura, del livello, del contesto, del contenuto e dello status degli studi effettuati e completati, al fine di migliorare la trasparenza internazionale dei titoli e consentire un equo riconoscimento accademico e professionale;
- t) per “equipollenza del titolo di studio estero” il riconoscimento, previa valutazione del Consiglio di corso di studio, della intera carriera pregressa con rilascio del corrispondente titolo accademico italiano;
- u) per “riconoscimento parziale del titolo di studio estero” la possibilità di iscriversi con abbreviazione di corso a un determinato corso di studio considerato equivalente a quello conseguito all’estero.

Art. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

2.1 Il presente Regolamento disciplina l’immatricolazione e l’iscrizione ai corsi di studio, così come definiti dal Regolamento Didattico di Ateneo, ai singoli insegnamenti e gli eventi modificativi della carriera universitaria.

Per i corsi di dottorato, di perfezionamento, di formazione e aggiornamento professionale e per i master si rimanda alla regolamentazione specifica, fatte salve le “Norme Comuni e Finali”, che valgono anche per queste tipologie di corsi.

Art. 3 – NORME GENERALI

3.1 Coloro che intendano accedere ai servizi offerti dall’Università degli Studi di Torino (di seguito Università) devono procedere alla registrazione sul Portale di Ateneo www.unito.it ottenendo così le credenziali personali (Username e Password) per accedere alla MyUniTo, l’area riservata in cui sono disponibili i servizi on line utili per l’intero percorso universitario (servizi di help-desk, iscrizione al test di ammissione, immatricolazione, presentazione piano carriera, iscrizione



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti

appelli d'esame, ecc.). Per problemi di autenticazione al Portale esiste un servizio di istruzioni e supporto.

All'atto dell'immatricolazione o della prima iscrizione all'Università, è assegnato anche un indirizzo di posta istituzionale che costituisce lo strumento di comunicazione ufficiale dell'Ateneo e come tale deve essere consultato periodicamente.

3.2 L'immatricolazione o iscrizione ai corsi di studio avviene sulla base dei titoli di studio stabiliti dalla legge.

Il titolo di studio previsto per l'accesso può essere autocertificato. L'Università acquisisce d'ufficio la conferma del titolo di studio, ma può richiedere in qualunque momento, prima del conseguimento del titolo finale del corso di studio, l'esibizione del diploma originale di scuola secondaria superiore/laurea.

È vietata l'iscrizione contemporanea a più corsi di studio che comportino il conseguimento di un titolo accademico ad eccezione dei casi previsti da accordi con altre università italiane o estere e fatto salvo quanto previsto all'art. 8.2.

È consentita, ai sensi del D.M. del 28 settembre 2011 la contemporanea iscrizione al Conservatorio e all'Università. La procedura da seguire per avvalersi della contemporanea iscrizione è disponibile sul Portale di Ateneo. È ammessa, altresì, ai sensi della nota del MIUR del 13 novembre 2009, la contemporanea iscrizione a un corso di studio universitario e a un corso di perfezionamento di impegno inferiore a 60 CFU per anno accademico.

3.3 Coloro che intendano immatricolarsi o iscriversi all'Università devono presentare, entro i termini annualmente stabiliti dal Senato Accademico, apposita domanda, secondo le modalità definite sul Portale di Ateneo. Le scadenze sono consultabili nel documento denominato "Scadenze amministrative" che è aggiornato annualmente.

3.4 A coloro che si immatricolino o che si iscrivano per la prima volta all'Università, è rilasciata una tessera per il riconoscimento automatico con fotografia (smart card) da ritirare personalmente. Il ritiro della smart card non è delegabile a terzi. Il mancato ritiro della Smart card entro 90 giorni dall'immatricolazione può comportare la disattivazione del profilo sulla MyUnito, con conseguente blocco di tutti i servizi on line dell'Ateneo (compresi la compilazione del piano carriera, l'iscrizione agli appelli, l'utilizzo della posta elettronica istituzionale e del WiFi). Il blocco è rimosso di norma 48 ore dopo il ritiro della Smart card salvo manutenzione dei servizi applicativi.

3.5 Coloro che intendano usufruire dei servizi erogati dall'Università devono essere in regola con il pagamento della contribuzione studentesca e non avere posizioni debitorie aperte secondo quanto previsto dal Regolamento Tasse e Contributi approvato annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 4 – TIPOLOGIE DI DIDATTICA E DI ISCRIZIONE

4.1 I corsi di studio dell'Università sono organizzati secondo le seguenti modalità: convenzionale, mista, prevalentemente a distanza, integralmente a distanza:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti

- Corsi di studio convenzionali: si tratta di corsi di studio erogati interamente in presenza, ovvero che prevedono, per le attività diverse da quelle pratiche e di laboratorio, una limitata attività didattica erogata con modalità telematiche, in misura non superiore a un decimo del totale.
- Corsi di studio con modalità mista: si tratta di corsi di studio che prevedono la erogazione con modalità telematiche di una quota significativa delle attività formative, comunque non superiore ai due terzi.
- Corsi di studio prevalentemente a distanza: si tratta di corsi di studio erogati prevalentemente con modalità telematiche, in misura superiore ai due terzi delle attività formative.
- Corsi di studio integralmente a distanza: in tali corsi tutte le attività formative sono svolte con modalità telematiche; rimane fermo lo svolgimento in presenza delle prove di esame di profitto e di discussione delle prove finali.

Per ulteriori dettagli si rinvia ai Regolamenti Didattici e ai siti dei singoli corsi di studio.

Al fine di andare incontro alle esigenze differenziate della popolazione studentesca, l'Università promuove metodologie didattiche innovative.

4.2 È possibile l'iscrizione a tempo pieno o a tempo parziale.

La distinzione tra le varie tipologie di impegno è legata, come parametro principale, al numero dei CFU sostenibili in un anno accademico.

Con l'iscrizione a tempo parziale è possibile sostenere esami, per ciascun anno accademico, fino a un massimo di 36 CFU, comprensivi anche della prova finale.

Per poter ottenere i benefici erogati dall'EDiSU (Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte) è richiesta tassativamente, dalla normativa vigente in materia, l'iscrizione a tempo pieno.

Al fine di permettere la definizione del piano carriera sia per coloro che si iscrivono a tempo pieno, sia per coloro che si iscrivono a tempo parziale, a tutte le attività didattiche afferenti ai corsi di studio attivati presso l'Università, sono associati CFU definiti dalle singole strutture didattiche.

La scelta tra iscrizione a tempo pieno e iscrizione a tempo parziale deve essere effettuata annualmente.

4.3 Entro le scadenze stabilite dal Senato Accademico e secondo le modalità pubblicate sul Portale di Ateneo è necessario presentare annualmente (per gli anni regolari d'iscrizione) il piano carriera per il ciclo completo del corso di studio di appartenenza. Ogni anno è possibile comunque apportare in autonomia le variazioni necessarie entro le scadenze previste.

4.4 Previa approvazione da parte del Consiglio del corso di studio, è possibile inserire nel piano carriera attività didattiche non previste dall'offerta formativa legata alla coorte di appartenenza per il conseguimento del titolo finale (cosiddetti esami in sovrannumero che non rientrano nel computo della media di laurea), entro i seguenti limiti:

- fino a un massimo di 60 CFU oltre i 180 previsti per il conseguimento della laurea;
- fino a un massimo di 40 CFU oltre i 120 previsti per il conseguimento della laurea specialistica/magistrale;
- fino a un massimo di 100 CFU oltre i 300/360 previsti per il conseguimento della laurea specialistica/ magistrale a ciclo unico.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti

4.5 Le competenti strutture didattiche definiscono le modalità (cartacee o elettroniche) di rilevazione delle presenze a lezioni, esercitazioni e laboratori quando vige l'obbligo di frequenza.

4.6 Possono frequentare particolari corsi o gruppi di corsi dell'Università anche coloro che hanno un'iscrizione ad altri atenei sulla base di specifici accordi.

PARTE II “CORSI DI LAUREA, LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO, LAUREA MAGISTRALE, LAUREA SPECIALISTICA, SINGOLI INSEGNAMENTI”

Art.5 – IMMATRICOLAZIONE AI CORSI DI LAUREA E AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO

5.1 Coloro che intendano immatricolarsi a un corso di studio di primo livello (laurea) o a un corso di studio a ciclo unico (laurea magistrale a ciclo unico) devono essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore (anche di durata quadriennale) o di altro titolo di studio estero riconosciuto idoneo.

Nel caso di possesso del diploma di scuola secondaria superiore quadriennale, il Consiglio del corso di studio, definisce l'entità del debito formativo corrispondente alla mancata frequenza dell'anno integrativo. In tal caso l'assolvimento del debito, che dovrà essere soggetto a specifica verifica, dovrà completarsi prima della conclusione degli studi universitari.

5.2 Coloro che si immatricolino ai corsi di laurea e ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato (nazionale o locale) devono fare riferimento alle scadenze e alle modalità riportate nei singoli bandi di ammissione e alle informazioni pubblicate sul Portale di Ateneo.

5.3 Per le scadenze e le modalità di immatricolazione ai corsi di laurea ad accesso libero occorre fare riferimento alle informazioni pubblicate annualmente sul Portale di Ateneo.

5.4 Per l'ammissione a un corso di studio è necessario possedere una adeguata preparazione iniziale. La verifica di tale preparazione è effettuata tramite il Test di Accertamento dei Requisiti Minimi (TARM) che ha esclusivamente carattere orientativo-attitudinale e non selettivo (art. 6 del D.M. n. 509/99 e s.m.i) o tramite la prova di accesso a livello nazionale o locale.

I Consigli di corso di studio devono garantire l'erogazione del TARM per anno accademico di riferimento.

Qualora si evidenzino carenze in alcuni ambiti disciplinari o non si raggiunga la soglia minima prevista, le lacune saranno considerate debito formativo (Obblighi formativi aggiuntivi – OFA).

Il recupero degli OFA deve prevedere una verifica con modalità definite da parte del Consiglio del corso di studio entro il primo anno di corso.

Il mancato sostenimento del TARM e/o il mancato superamento del TARM oppure il mancato assolvimento degli eventuali obblighi formativi aggiuntivi possono determinare il blocco totale o parziale della carriera universitaria.

I corsi di studio possono subordinare la procedura di immatricolazione al sostenimento preventivo del TARM.

Il sostenimento del TARM è indispensabile anche per eventuali passaggi/trasferimenti.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti

Per avere informazioni dettagliate è necessario consultare i siti dei singoli corsi di studio e i relativi Regolamenti.

5.5 Le procedure per immatricolarsi ai corsi di laurea e ai corsi di laurea magistrali a ciclo unico sono disponibili annualmente sul Portale di Ateneo.

Art. 6 – ISCRIZIONE AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE

6.1 Coloro che intendano iscriversi ai corsi di laurea magistrale devono essere in possesso della laurea, del diploma universitario di durata triennale o titolo equipollente o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo, di determinati requisiti curriculari e di una adeguata personale preparazione. Per i corsi di laurea magistrale delle Professioni Sanitarie è possibile l'iscrizione anche con il possesso di un titolo abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse, di cui alla legge n. 42/1999.

6.2 Il Regolamento Didattico di ciascun corso di laurea magistrale deve prevedere i requisiti curriculari richiesti per l'accesso e i criteri di verifica dell'adeguatezza della personale preparazione.

Al fine di consentire l'iscrizione ai corsi di laurea magistrale nel rispetto delle scadenze amministrative di Ateneo, è possibile presentare apposita domanda per la verifica dei requisiti curriculari anche prima di aver conseguito la laurea di primo livello.

Le eventuali carenze curriculari devono essere colmate prima dell'iscrizione al corso di studio con l'integrazione dei CFU mancanti attraverso il superamento di singoli insegnamenti se si è già concluso il percorso triennale, o con insegnamenti aggiuntivi se si ha ancora una carriera attiva al percorso triennale.

Il titolo di laurea triennale deve comunque essere conseguito prima del termine finale delle iscrizioni ai corsi di laurea magistrali.

La personale preparazione è verificata dalle strutture didattiche competenti, salvo quanto disposto dall'art. 6.3 del D.M. 270/04, con le modalità pubblicate sul Portale di Ateneo. Tale verifica è obbligatoria ed è successiva e mai sostitutiva alla verifica dei requisiti curriculari.

6.3 Coloro che si iscrivano ai corsi di laurea magistrali ad accesso programmato devono fare riferimento alle scadenze e alle modalità riportate nei singoli bandi di ammissione e alle informazioni pubblicate sul Portale di Ateneo.

6.4 Le procedure per iscriversi ai corsi di laurea magistrali sono disponibili sul Portale di Ateneo.

Art. 7 – RICONOSCIMENTO DI CREDITI IN PRESENZA DI ALTRO TITOLO ACCADEMICO O DI STUDI ACCADEMICI PARZIALI

7.1 Coloro che intendano iscriversi all'Università in base a un titolo accademico già posseduto o a studi accademici parziali già compiuti, devono presentare la documentazione relativa alla precedente carriera universitaria.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti

7.2 Coloro che siano in possesso di titolo accademico o che abbiano già compiuto studi accademici parziali possono iscriversi con abbreviazione di carriera, previa delibera del Consiglio di corso di studio che procede alla valutazione degli studi compiuti, individuando la parte di carriera che risulta confermata e l'ulteriore svolgimento della stessa.

7.3 Coloro che intendano immatricolarsi a un corso di studio per il quale è previsto il numero programmato, devono sostenere preventivamente il relativo test di ammissione per esso previsto, ed essere in posizione utile in graduatoria, fatte salve eventuali ammissioni in sovrannumero deliberate dai singoli Consigli dei corsi di studio e previste annualmente dai relativi bandi di ammissione.

Art. 8 – ISCRIZIONE A SINGOLI INSEGNAMENTI (CORSI SINGOLI)

8.1 Per esigenze curriculari, concorsuali, di aggiornamento e di riqualificazione professionale è possibile, per coloro che siano in possesso di un titolo di studio rilasciato al termine degli studi secondari superiori, iscriversi a singoli insegnamenti di un corso di laurea o di un corso di laurea magistrale a ciclo unico ma non di un corso di laurea magistrale.

Coloro che siano già in possesso di un titolo di studio universitario possono iscriversi a qualsiasi singolo insegnamento. È possibile iscriversi a uno o più insegnamenti impartiti all'Università, senza l'obbligo di iscriversi al corso di studio che rilascia un titolo accademico.

L'iscrizione a singoli insegnamenti per i corsi di studio ad accesso libero avviene contestualmente al pagamento della tassa prevista e può essere effettuata per un massimo di 30 CFU per anno accademico. I CFU acquisiti con il superamento degli esami dei singoli insegnamenti possono essere riconosciuti a coloro che si iscrivono successivamente a un corso di studio dell'Università, se congruenti con il progetto formativo e secondo criteri stabiliti dal competente Consiglio di corso di studio. Per i corsi di studio ad accesso programmato la domanda di iscrizione a singoli insegnamenti deve essere autorizzata, per un massimo di 30 CFU per anno accademico, dalla struttura didattica di riferimento nel rispetto dei limiti previsti dalla programmazione degli accessi e delle risorse dichiarate.

8.2 La domanda di iscrizione deve essere presentata entro il 31 luglio dell'anno accademico in corso. L'iscrizione è condizionata al pagamento della contribuzione prevista dal Regolamento Tasse e Contributi. Non è consentita la contemporanea iscrizione a singoli insegnamenti e a un corso di studio che rilascia un titolo accademico, fatta eccezione per coloro che stiano conseguendo il dottorato all'Università degli Studi di Torino o presso altre Università consorziate con l'Ateneo. Costoro possono iscriversi a titolo gratuito, sostenendo i relativi esami, a uno o più singoli insegnamenti coerenti con il proprio progetto formativo. Nel caso in cui tali soggetti provengano da altre Università non consorziate o, pur avendo una carriera attiva presso l'Università degli Studi di Torino, decidano autonomamente di iscriversi a singoli insegnamenti, si dovranno osservare le disposizioni previste dal Regolamento Tasse e Contributi.

È consentita la contemporanea iscrizione a corsi di perfezionamento, corso di alta formazione professionale (CAFP), singoli insegnamenti e singoli moduli di master nel rispetto del limite complessivo dei 30 CFU per anno accademico.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti

8.3 L'iscrizione al singolo insegnamento ha validità per l'anno accademico di riferimento (compresa la sessione d'esami straordinaria).

Art. 9 – IMMATRICOLAZIONE O ISCRIZIONE IN PRESENZA DI TITOLO DI STUDIO ESTERO

9.1 In materia di iscrizioni di coloro che abbiano cittadinanza straniera e/o di coloro che siano in possesso di titolo conseguito all'estero, si rimanda alle circolari ministeriali che annualmente stabiliscono i criteri e le modalità di iscrizione e/o abbreviazione di corso e/o riconoscimento di titoli, nel rispetto degli accordi internazionali o delle convenzioni stipulate.

Coloro che siano in possesso di un titolo di studio ottenuto all'estero devono presentare una domanda di ammissione tramite una "application on line" con le scadenze indicate annualmente nelle pagine dedicate alla Internazionalità del Portale di Ateneo.

9.2 Coloro che intendano iscriversi all'Università, con un titolo di studio estero di scuola secondaria superiore, devono ottemperare, oltre a quanto previsto alla Parte I art. 3 e Parte II art. 5, anche a quanto indicato nei successivi commi del presente Regolamento.

9.3 La domanda di immatricolazione o di iscrizione deve essere corredata dalla documentazione prevista dalla normativa vigente in materia; l'elenco della suddetta documentazione differenziata per i soggetti UE e non-UE equiparati e per i soggetti extra-europei residenti all'estero, è consultabile alle pagine dedicate alla Internazionalità del Portale di Ateneo. Nel caso in cui, per gravi e giustificati motivi, non si riesca a produrre in tempo utile la documentazione richiesta, l'ammissione avverrà sotto condizione, previa autorizzazione della funzione di vertice della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti; il perfezionamento della documentazione è richiesto entro il primo anno accademico di iscrizione.

Per coloro che risultino titolari o richiedenti protezione internazionale, si fa riferimento alle procedure di cui alla delibera del Senato Accademico n.12/2016/VII/1 del 27 settembre 2016 e ad eventuali successive modifiche e/o integrazioni.

9.4 Coloro che intendano iscriversi all'Università, a un corso di laurea magistrale non a ciclo unico, devono essere in possesso dei requisiti di cui alla Parte II art. 6 del presente Regolamento; la domanda di iscrizione deve essere corredata dalla documentazione prevista dalla normativa vigente in materia; l'elenco della suddetta documentazione differenziata per i soggetti UE e non-UE equiparati e per i soggetti extra-europei residenti all'estero è consultabile nelle pagine dedicate alla Internazionalità del Portale di Ateneo.

Per quanto concerne la documentazione richiesta è possibile verificare, attraverso la Sezione Mobilità e Didattica Internazionale – Sportello Studenti Internazionali se e per quali lingue sia possibile l'esonero dalla presentazione della relativa traduzione.

9.5 Coloro che intendano iscriversi a singoli insegnamenti devono presentare una domanda corredata da un certificato di iscrizione all'Ateneo estero tradotto e munito di legalizzazione o dall'originale/copia autenticata del diploma di scuola secondaria superiore tradotto e munito di legalizzazione.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti

9.6 Coloro che chiedano l'iscrizione con abbreviazione del corso di studio, in quanto hanno già compiuto studi accademici parziali all'estero o sono in possesso di titolo accademico conseguito all'estero, devono allegare alla domanda:

- a) i documenti comprovanti gli insegnamenti seguiti e gli esami superati all'estero o, in alternativa, il Diploma Supplement;
- b) i programmi dettagliati relativi agli insegnamenti seguiti;

La documentazione di cui alle lettere a) e b) deve essere munita di legalizzazione.

Per quanto concerne la documentazione richiesta è possibile verificare, attraverso la Sezione Mobilità e Didattica Internazionale – Sportello Studenti Internazionali se e per quali lingue sia possibile l'esonero dalla presentazione della relativa traduzione.

9.7 Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero, ai soli fini dell'ammissione ai master, è deliberato dall'Università, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti, ai sensi dell'art. 6 – comma 6 del D.M. 509/99 e s.m.i.

Alla domanda di iscrizione deve essere allegata la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia; l'elenco della suddetta documentazione differenziata per i soggetti UE e non-UE equiparati e per i soggetti extra-europei residenti all'estero è consultabile nelle pagine dedicate alla Internazionalità del Portale di Ateneo.

9.8 Coloro che intendano immatricolarsi ai corsi di studio a numero programmato devono superare il previsto test di ammissione.

Art. 10 – PASSAGGI DI CORSO, DI SEDE, DI ORDINAMENTO, DI PERCORSO

10.1 È possibile effettuare il passaggio ad altro corso di studio attivo dell'Università.

Coloro che intendano effettuare il passaggio a un corso di studio per il quale è previsto l'accesso programmato (sia con graduatoria nazionale sia con graduatoria locale), devono sostenere preventivamente il test di ammissione per esso previsto e risultare in posizione utile in graduatoria, fatte salve eventuali ammissioni in sovrannumero deliberate dai singoli Consigli dei corsi di studio e previste annualmente dai relativi bandi di ammissione.

Il Consiglio di corso di studio procede alla eventuale convalida dei CFU acquisiti nel corso di studio di provenienza, individuando l'ulteriore prosecuzione della carriera universitaria.

10.2 Coloro che abbiano effettuato l'iscrizione a un corso di studio ad accesso libero attivato su più sedi, possono chiedere il passaggio di sede.

Coloro che abbiano effettuato l'iscrizione a un corso di studio ad accesso programmato attivato su più sedi, possono chiedere al primo anno di iscrizione il passaggio di sede a condizione che:

- 1) risultino in posizione utile in graduatoria;
- 2) abbiano indicato una preferenza maggiore per altra sede all'atto di iscrizione al concorso di ammissione.

A partire dal secondo anno di iscrizione coloro che abbiano effettuato l'iscrizione a un corso di studio ad accesso programmato attivato su più sedi possono chiedere il passaggio di sede a condizione che:

- 1) risultino in posizione utile in graduatoria;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti

- 2) abbiano indicato una preferenza maggiore per altra sede all'atto di iscrizione al concorso di ammissione;
- 3) vi siano posti disponibili per la coorte richiesta.

10.3 Coloro che abbiano effettuato l'iscrizione a un corso di studio dell'ordinamento previgente al D.M.509/1999 o disciplinato dal D.M.509/1999 possono effettuare il passaggio verso un corso di studio appartenente all'ordinamento disciplinato dal D.M. 270/2004. Il passaggio di ordinamento può essere richiesto esclusivamente per i corsi di studio con la medesima denominazione o derivanti da trasformazione di corsi pre-esistenti con diversa denominazione o appartenenti alla stessa classe di laurea.

Il Consiglio di corso di studio procede alla eventuale convalida dei CFU acquisiti nel corso di studio di provenienza, individuando l'ulteriore prosecuzione della carriera universitaria.

10.4 Coloro che abbiano scelto un determinato percorso (curriculum) del corso di studio possono successivamente chiedere il passaggio di percorso presentando apposita domanda. Il Consiglio di corso di studio procede alla eventuale convalida dei CFU acquisiti nel percorso di provenienza, individuando l'ulteriore prosecuzione della carriera universitaria.

10.5 Le procedure da seguire per effettuare passaggi di corso, di sede, di ordinamento e di percorso e le relative scadenze sono disponibili sul Portale di Ateneo. Gli importi della contribuzione studentesca da pagare per effettuare il passaggio sono consultabili nel Regolamento Tasse e Contributi.

Art. 11 – TRASFERIMENTI DA ALTRO ATENEIO ITALIANO O ESTERO

11.1 Coloro che intendano chiedere il trasferimento da altre Università italiane o estere all'Università degli Studi di Torino, devono presentare domanda all'Università di provenienza che provvederà a trasmettere all'Università degli Studi di Torino il foglio di congedo; i programmi degli insegnamenti frequentati (se richiesti) e gli eventuali CFU acquisiti, dovranno essere trasmessi alle strutture didattiche competenti affinché deliberino sulla eventuale convalida della carriera precedentemente svolta, individuando l'ulteriore prosecuzione della stessa.

11.2 Coloro che intendano effettuare il trasferimento ad un corso di studio per il quale è previsto l'accesso programmato, devono sostenere preventivamente il relativo test di ammissione e risultare in posizione utile in graduatoria, fatte salve eventuali ammissioni in sovrannumero deliberate dai singoli Consigli dei corsi di studio e previste annualmente dai relativi bandi di ammissione e/o dai Regolamenti Didattici dei corsi di studio.

11.3 Per quanto concerne il trasferimento ad anni successivi al primo dei corsi di studio ad accesso programmato, lo stesso è consentito a coloro che abbiano già un'iscrizione ai medesimi corsi di studio in altra sede universitaria italiana o comunitaria o extra-comunitaria.

L'autorizzazione è concessa dal Consiglio di corso di studio nel limite dei posti disponibili per ogni coorte. Ottenuta la valutazione dal Consiglio del corso di studio, è possibile procedere all'iscrizione o chiedere che il foglio di congedo sia restituito all'Università di provenienza.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti

11.4 Le procedure da seguire per effettuare il trasferimento da altro Ateneo e le relative scadenze sono disponibili sul Portale di Ateneo. Gli importi dei contributi da pagare per effettuare il trasferimento sono consultabili nel Regolamento Tasse e Contributi.

Art. 12 – TRASFERIMENTO AD ALTRO ATENEIO ITALIANO O ESTERO

12.1 Coloro che abbiano effettuato l'iscrizione all'Università degli Studi di Torino possono trasferirsi ad altra Università italiana o estera presentando apposita domanda alla struttura competente; quest'ultima trasmetterà all'Università di destinazione il foglio di congedo contenente copia della carriera per il proseguimento degli studi.

12.2 Qualora, a seguito di domanda di trasferimento non si perfezioni l'iscrizione all'Ateneo di destinazione, si è reintegrati nella carriera precedente.

Per i corsi ad accesso programmato tale operazione è condizionata alla disponibilità di posti per la coorte di appartenenza.

In caso di perfezionamento del trasferimento presso l'Ateneo di destinazione non è possibile rientrare all'Università degli Studi di Torino nello stesso anno accademico, salvo giustificati e gravi motivi che saranno sottoposti alla valutazione del Rettore o della Rettrice.

Le procedure da seguire per effettuare il trasferimento da altro Ateneo e le relative scadenze sono disponibili sul Portale di Ateneo. Gli importi della contribuzione studentesca da pagare per effettuare il trasferimento sono consultabili nel Regolamento Tasse e Contributi.

Art. 13 – SOSPENSIONE DEGLI STUDI

13.1 Coloro che abbiano un'iscrizione ad anni successivi al primo possono presentare alle rispettive segreterie studenti in qualunque momento dell'anno accademico, a condizione di non aver compiuto atti di carriera, la richiesta di sospensione degli studi per un intero anno accademico per le seguenti motivazioni:

- a) gravidanza;
- b) nascita/adozione di ogni figlio o figlia per l'anno accademico precedente o successivo all'evento;
- c) infermità gravi e prolungate per l'anno accademico concomitante o successivo all'evento;
- d) iscrizione ad altri corsi presso l'Università, o altri Atenei anche esteri, fino al completamento dei relativi corsi;
- e) servizio civile nazionale, servizio civile europeo, servizio civile internazionale, servizio militare e iscrizione a istituti di formazione militare italiani;
- f) necessità lavorative (in presenza di un contratto di lavoro di durata pari ad almeno sei mesi);
- g) gravi motivi personali o familiari.

Le richieste di cui ai punti a) e b) sono da intendersi alternative se riferite allo stesso figlio o alla stessa figlia.

In alternativa alla sospensione, le studentesse possono usufruire, nel periodo di gravidanza o per la nascita di ogni figlio o figlia, dell'abbattimento del 50% del contributo onnicomprensivo unico secondo quanto previsto dal Regolamento Tasse e Contributi.

Nei casi a) e c) è necessario allegare alla richiesta una certificazione.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti

Nei casi b), d), e) e f) è sufficiente allegare alla richiesta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (nel caso in cui il servizio civile o l'attività lavorativa siano svolte presso soggetti privati accreditati o enti esteri è necessario allegare la copia del contratto di servizio/di lavoro).

L'autorizzazione alla sospensione della carriera per motivi di studio di cui al punto d) è concessa dal Consiglio di corso di studio.

Nel caso g) è necessario allegare alla richiesta tutta la documentazione utile a comprovare i gravi motivi personali o familiari.

Le richieste relative al punto g) sono sottoposte alla valutazione di una apposita Commissione.

13.2 Durante il periodo di sospensione non è dovuta la contribuzione studentesca e non è possibile compiere alcun atto di carriera. Il beneficio è revocato, su richiesta, solo se vengono meno le motivazioni che ne hanno consentito la concessione.

13.3 Al termine dell'anno accademico di sospensione degli studi è possibile alternativamente:

1) procedere alla riapertura della carriera pagando un diritto fisso per ciascun anno accademico di sospensione secondo quanto previsto dal Regolamento Tasse e Contributi.

2) ripresentare l'istanza di sospensione per un ulteriore anno accademico.

Nel caso in cui non si proceda ad effettuare nessuna delle azioni su indicate, la carriera sarà considerata implicitamente interrotta.

13.4 I CFU conseguiti precedente alla sospensione della carriera sono validi solo nella carriera sospesa; se si vogliono utilizzare in altra carriera è necessario procedere a un passaggio/trasferimento.

13.5 Le procedure da seguire per effettuare la sospensione degli studi e la riapertura della carriera sono disponibili sul Portale di Ateneo.

Art. 14 – INTERRUZIONE DEGLI STUDI (corsi di studio degli ordinamenti disciplinati dal D.M. 509/99 e dal D.M. 270/2004)

14.1 La carriera di coloro che abbiano effettuato l'iscrizione a corsi di studio degli ordinamenti disciplinati dal D.M. 509/99 e dal D.M. 270/2004 non è soggetta alla decadenza prevista dall'art.16 del presente Regolamento.

14.2 Al di fuori dei casi disciplinati dall'art.13, coloro che effettuino l'iscrizione a corsi di studio degli ordinamenti disciplinati dal D.M. 509/99 e dal D.M. 270/2004 possono interrompere gli studi presentando apposita istanza e a condizione di non avere situazioni debitorie pregresse con l'Università o con l'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte - EDiSU legate sia alla contribuzione studentesca sia alla revoca di benefici economici già concessi.

14.3 Coloro che abbiano interrotto gli studi per almeno due anni accademici consecutivi, a condizione che non abbiano compiuto in tale periodo atti di carriera, possono riattivare la carriera presentando domanda di ricognizione e pagando un diritto fisso per ogni anno di interruzione secondo quanto previsto dal Regolamento Tasse e Contributi e regolarizzando eventuali posizioni debitorie relative ad anni accademici precedenti il periodo di interruzione.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti

Se gli studi sono stati interrotti solo per un anno accademico, non è possibile beneficiare della ricognizione ed è dovuto il pagamento, in base a quanto previsto dal Regolamento Tasse e Contributi, della contribuzione studentesca per l'anno di interruzione.

14.4 In caso di interruzione superiore a 3 anni accademici, la carriera può essere riattivata sull'ordinamento del corso di studio vigente, previa valutazione da parte della struttura didattica competente della non obsolescenza dei CFU maturati prima dell'interruzione.

14.5 Le procedure da seguire per effettuare la ricognizione della carriera sono disponibili sul Portale di Ateneo.

Art. 15 – RINUNCIA ALLA PROSECUZIONE DEGLI STUDI (corsi di studio di ordinamento previgente al D.M. 509/99)

15.1 Coloro che abbiano effettuato l'iscrizione a corsi di studio di ordinamento previgente al D.M. 509/99, possono in qualsiasi momento rinunciare alla prosecuzione degli studi presentando apposita istanza. La rinuncia è consentita a coloro che non abbiano situazioni debitorie pregresse con l'Università o con l'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte (EDiSU) legate sia alla contribuzione studentesca sia alla revoca di benefici economici già concessi.

15.2 La rinuncia agli studi è incondizionata e irrevocabile. A coloro che abbiano rinunciato alla prosecuzione degli studi è preclusa qualsiasi attività accademica e la fruizione dei servizi didattici e amministrativi, fatte salve le certificazioni. Tali certificati devono contenere anche l'informazione che il soggetto ha rinunciato alla prosecuzione degli studi.

Per quanto concerne le tempistiche entro cui presentare l'istanza e i relativi aspetti contributivi, occorre far riferimento a quanto previsto dal Regolamento Tasse e Contributi.

15.3 Coloro che abbiano presentato istanza di rinuncia alla prosecuzione degli studi non possono chiedere successivamente la riattivazione della precedente carriera ma devono procedere a una nuova immatricolazione a un corso di studio previsto dal D.M. 270/2004.

Coloro che abbiano effettuato l'iscrizione a un corso di studio ad accesso programmato degli ordinamenti disciplinati dal D.M. 509/1999 e dal D.M. 270/2004, nel caso presentino istanza di rinuncia alla prosecuzione degli studi, perdono il posto acquisito con il superamento del test di ammissione sostenuto ai fini dell'immatricolazione. Qualora intendano riattivare la carriera, sono tenuti a sostenere nuovamente e superare il previsto test di ammissione.

15.4 Coloro che abbiano rinunciato alla prosecuzione degli studi e successivamente si immatricolino a un nuovo corso di studio possono presentare domanda di rivalutazione della pregressa carriera. Le competenti strutture didattiche procedono alla valutazione degli studi compiuti, individuando la parte di carriera che risulta convalidata e l'ulteriore prosecuzione della stessa. Entro 20 giorni dalla presa visione della delibera di riconoscimento, è dovuto il pagamento di un diritto fisso per ogni CFU riconosciuto oltre alla contribuzione studentesca prevista per l'anno di iscrizione con le eventuali indennità di mora secondo quanto previsto dal Regolamento Tasse e Contributi.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti

Il mancato pagamento entro i termini stabiliti sarà considerato come espressa rinuncia alla domanda di rivalutazione carriera. Qualora la domanda di rivalutazione venga presentata successivamente all'iscrizione, l'eventuale rinuncia alla domanda di rivalutazione carriera non comporta l'automatica rinuncia agli studi, per la quale occorre presentare apposita domanda.

15.5 Le procedure da seguire per effettuare la rinuncia e la rivalutazione della carriera sono disponibili sul Portale di Ateneo.

Art. 16 – DECADENZA

16.1 Le carriere di coloro che abbiano un'iscrizione a corsi di studio di ordinamento previgente al D.M. 509/99, rimangono soggette a quanto disposto dal R.D. n.1592/1933 in materia di decadenza.

16.2 Coloro che non rinnovano l'iscrizione per otto anni accademici consecutivi o coloro che, pur avendola rinnovata, non abbiano sostenuto esami di profitto (anche con esito negativo purché verbalizzato) per lo stesso numero di anni accademici (a partire dall'anno accademico dell'ultimo esame di profitto sostenuto) incorrono nella decadenza della carriera. La decadenza comporta la chiusura della carriera universitaria.

La carriera di coloro che sono in debito del solo esame di diploma o di laurea, non decade mai.

16.3 Ai fini della decadenza non sono computati gli anni di sospensione temporanea di cui all'art.13; il computo degli anni si interrompe nel caso in cui si effettui un passaggio ad altro corso di studio prima di incorrere nella decadenza.

16.4 La decadenza è accertata d'ufficio dalla struttura competente al verificarsi delle condizioni previste senza necessità di preventiva comunicazione.

16.5 Nel caso in cui si incorra nella decadenza della carriera è possibile successivamente immatricolarsi ex novo ad altro corso di studio presentando domanda di rivalutazione della pregressa carriera. Le competenti strutture didattiche procedono alla valutazione degli studi compiuti, individuando la parte di carriera che risulta convalidata e l'ulteriore prosecuzione della stessa. Entro 20 giorni dalla presa visione della delibera di riconoscimento, è dovuto un pagamento di un diritto fisso per ogni CFU riconosciuto oltre alla contribuzione studentesca prevista per l'anno di iscrizione con le eventuali indennità di mora secondo quanto previsto dal Regolamento Tasse e Contributi. Il mancato pagamento entro i termini stabiliti di quanto dovuto sarà considerato come espressa rinuncia alla domanda di rivalutazione carriera.

16.6 Coloro che intendano immatricolarsi a un corso di studio ad accesso programmato devono in ogni caso sostenere e superare il previsto test di ammissione. Successivamente è possibile presentare la domanda di rivalutazione della pregressa carriera.

16.7 Coloro che siano incorsi nella decadenza hanno diritto al rilascio di certificati attestanti gli atti di carriera compiuti. Tali certificati devono contenere anche l'informazione che il soggetto è incorso nella decadenza.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti

Art. 17 – VERIFICHE DEL PROFITTO

17.1 Gli esami di profitto e, in generale ogni accertamento dell'efficacia dell'attività didattica che comporti conseguenze nel curriculum, sono disciplinati dal Regolamento Didattico di Ateneo e dai Regolamenti Didattici dei corsi di studio.

Art.18 – TITOLI ACCADEMICI

18.1 L'Università rilascia, dal momento dell'applicazione del D.M. 3/11/1999, n. 509 e s.m.i. e del D.M. 4/08/2000 art. 7, i titoli di laurea con la denominazione della classe di appartenenza e del corso di laurea.

L'Università rilascia, altresì, ai sensi del D.M. 28/11/2000, art. 7, i titoli di laurea specialistica e laurea magistrale con la denominazione della classe di appartenenza, secondo quanto disposto dalla normativa.

L'Università rilascia, inoltre, tutti i titoli accademici dei rispettivi corsi attivati, in conformità a quanto disposto dall'art. 3 del D.M. 270/2004.

Il conferimento dei titoli accademici è disciplinato dal Regolamento Didattico di Ateneo, dai Regolamenti dei Dipartimenti e dai Regolamenti Didattici dei singoli corsi di studio.

18.2 Coloro i quali abbiano conseguito presso Università o Istituti esteri uno dei titoli compresi negli elenchi annessi ad accordi bilaterali o plurilaterali ratificati con legge, possono ottenere dall'Università degli Studi di Torino il titolo corrispondente a quello conseguito all'estero. Nel caso in cui sia riconosciuta l'intera carriera progressiva si parla di equipollenza totale del titolo di studio.

In caso di riconoscimento parziale, è possibile iscriversi con abbreviazione di corso a un determinato corso di studio considerato equivalente a quello seguito all'estero. Per i corsi di studio a numero programmato l'iscrizione può avvenire solo a seguito di:

- superamento delle prove previste dai bandi di ammissione ai corsi di studio interessati, salvo specifiche deroghe previste dai corsi di studio, variabili di anno in anno;
- disponibilità di posti residui rispetto all'anno di ammissione.

Nel caso in cui siano stipulati accordi diretti tra l'Università degli Studi di Torino e singole Università italiane o estere, nei quali sia esplicitamente previsto il rilascio – anche congiunto – del titolo di studio, è rilasciata una pergamena.

18.3 Fatti salvi gli accordi bilaterali in materia, la competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani è attribuita all'Università, che la esercita nell'ambito della sua autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti.

18.4 I titoli accademici conferiti dall'Università sono rilasciati dal Rettore o dalla Rettrice, secondo i vigenti ordinamenti nazionali; sul diploma di laurea sono riportati i nomi del Rettore o della Rettrice e della Direttrice Generale o del Direttore Generale, nonché la data di conseguimento del titolo. Nei titoli accademici non è indicato il voto di laurea, né altri dati della carriera universitaria, ma può essere indicata, qualora sia concessa, la lode.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti

18.5 In caso di smarrimento o deterioramento della pergamena di laurea è possibile presentare domanda in carta da bollo per il rilascio di duplicato. In caso di smarrimento alla domanda deve essere allegata la denuncia di smarrimento fatta alle forze dell'ordine. In caso di deterioramento è sufficiente allegare dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Al duplicato rilasciato dall'Università, riprodotto esattamente la pergamena già consegnata, si aggiunge la dichiarazione, a firma del Rettore o della Rettrice e della Direttrice Generale o del Direttore Generale, attestante che il titolo è conforme all'originale della pergamena smarrita o deteriorata.

18.6 In caso di mancato sostenimento della prova finale a causa di decesso può essere rilasciato un attestato alla memoria degli studi compiuti.

Art. 19 – SUPPLEMENTO AL DIPLOMA (DIPLOMA SUPPLEMENT)

19.1 Il rilascio gratuito in edizione bilingue (italiano e inglese) del supplemento al diploma (Diploma Supplement) è disciplinato dal Regolamento Didattico di Ateneo.

19.2 Il rilascio è previsto per le lauree, per le lauree specialistiche e specialistiche a ciclo unico, secondo il D.M. 509/99 e per le lauree, le lauree magistrali e per le lauree magistrali a ciclo unico secondo il D.M. 270/04 e per le Scuole di Specializzazione istituite con D.M. 01/08/2005 e con D.I. 04/02/2015, n.68.

Per maggiori informazioni fare riferimento alle pagine dedicate del Portale di Ateneo.

Non è previsto per le lauree del "vecchio ordinamento" (ordinamenti previgenti al D.M. 509/99), per le quali è possibile richiedere la certificazione della laurea conseguita.

PARTE III “SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE”

Art. 20 – ISCRIZIONE A CORSI DI SPECIALIZZAZIONE

20.1 Coloro che intendano iscriversi a un corso di specializzazione devono essere in possesso almeno del diploma di laurea (V.O.) o della laurea specialistica/magistrale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo, nel rispetto delle norme e delle direttive dell'art. 3 – comma 6 del D.M. 509/99 e s.m.i., secondo i requisiti di ammissione previsti dai decreti ministeriali e dai singoli bandi di ammissione pubblicati sull'Albo Ufficiale di Ateneo. Nei bandi sono inoltre indicate le modalità e i tempi per l'iscrizione al concorso e per l'immatricolazione al corso di specializzazione.

Art. 21 – TRASFERIMENTI

21.1 È possibile presentare domanda di trasferimento da/verso un corso di specializzazione, nel rispetto della capacità ricettiva dell'Ateneo di destinazione, solo tra Scuole di specializzazione della stessa tipologia e di uguale denominazione previo nulla-osta da parte del Consiglio della Scuola dell'Università di provenienza e di destinazione.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti

Il trasferimento non è consentito al primo anno di corso e, per gli anni successivi, è possibile solo dopo il sostenimento dell'esame finale annuale dell'anno in corso. Non sono ammessi trasferimenti in corso d'anno.

Per le scuole di specializzazione di ambito medico il trasferimento è concesso solo in presenza di documentati gravi motivi di salute o personali intervenuti successivamente alla sottoscrizione del contratto.

21.2 I termini di scadenza per la presentazione della domanda e per la conclusione della procedura sono definiti in base all'anno accademico di riferimento e secondo la coorte di appartenenza e sono comunicati dalla struttura di riferimento alle persone interessate.

Art. 22 – RINUNCIA AGLI STUDI

22.1 È possibile rinunciare irrevocabilmente agli studi presentando apposita dichiarazione sottoscritta.

22.2 In caso di rinuncia agli studi qualunque situazione debitoria o creditoria deve essere sanata in base a quanto previsto dall'apposito Regolamento Tasse e Contributi.

Art. 23 – ESAME TEORICO-PRATICO ANNUALE

23.1 Alla fine di ciascun anno di corso, generalmente nell'ultimo mese di frequenza, si deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo.

Per il personale medico in formazione specialistica, il mancato superamento di tale esame annuale comporta la decadenza dalla Scuola e la risoluzione anticipata del contratto.

Ai soggetti iscritti a una Scuola di specializzazione, in qualità di personale laureato non medico, che non superino l'esame teorico-pratico annuale è consentito ripetere l'anno di corso una sola volta.

Art. 24 – ESAME DI DIPLOMA E CONFERIMENTO TITOLO ACCADEMICO

24.1 Il titolo di studio è conferito a seguito di una prova finale consistente nella discussione della tesi di specializzazione. Se la discussione della tesi avviene prima del termine dell'anno accademico di riferimento, coloro che sono in formazione specialistica in ambito medico sono tenuti a continuare l'attività assistenziale fino alla conclusione del contratto.

24.2 In caso di smarrimento o deterioramento del diploma di specializzazione originale, è rilasciato, su richiesta, un certificato sostitutivo ai sensi del D.P.R. n. 791/1976, oppure in analogia a quanto previsto per i corsi di studio di primo e secondo livello e per i corsi di master, il duplicato rilasciato dall'Università, riprodotto esattamente il diploma, come previsto dal dall'art.18.5 del presente Regolamento.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti

PARTE IV “FORMAZIONE INSEGNANTI”

Art. 25 – FORMAZIONE INIZIALE, TIROCINIO E INSERIMENTO (FIT)

25.1 I requisiti e le modalità della formazione iniziale degli insegnanti dei vari ordini e gradi scolastici sono definiti dalla Legge 107/2015 “La Buona Scuola”, art.1, commi 180 e 181, e dai relativi decreti ministeriali attuativi. È previsto l’accesso al corso di specializzazione FIT (formazione iniziale, tirocinio e inserimento), previo possesso di 24 CFU in discipline antropo-psico-pedagogiche, tramite un concorso nazionale, indetto su base regionale o interregionale, a numero programmato sulla base del fabbisogno effettivo.

25.2 Le informazioni relative ai requisiti di ammissione e alla procedure da seguire per l’iscrizione sono disponibili sul Portale di Ateneo www.unito.it, nella pagina “formazione insegnanti” e sul sito web del CIFIS - Centro Interateneo di Interesse Regionale per la Formazione degli Insegnanti Secondari.

PARTE V “NORME COMUNI E FINALI”

Art. 26 – INFORMAZIONI

26.1 Coloro che abbiano un’iscrizione all’Università sono tenuti a conoscere e a osservare i Regolamenti di Ateneo consultabili sul Portale di Ateneo www.unito.it.

26.2 Il Portale di Ateneo è lo strumento ufficiale di comunicazione per tutte le informazioni e gli avvisi e come tale deve essere consultato periodicamente.

26.3 L'Albo Ufficiale dell'Università, consultabile sul Portale di Ateneo www.unito.it, è considerato bacheca ufficiale della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti.

26.4 L’Università assicura forme e strumenti di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte.

Art. 27 – NORME DISCIPLINARI

27.1 A coloro che violino norme regolamentari, statutarie o legislative, sono applicate le sanzioni disciplinari e amministrative.

27.2 La giurisdizione disciplinare, sulla scorta di una lettura attualizzata di quanto previsto dall’art.16 del R.D.L. 20 giugno 1935, n.1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n.76, spetta al Rettore o alla Rettrice, al Senato Accademico e ai Consigli di Dipartimento.

27.3 Le sanzioni applicabili sono:

- a) ammonizione;
- b) interdizione temporanea da uno o più corsi;
- c) sospensione da uno o più esami di profitto;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti

d) esclusione temporanea dall'Università con conseguente perdita delle sessioni di esami. L'applicazione delle sanzioni deve rispondere a criteri di ragionevolezza ed equità, avuto riguardo alla natura della violazione.

27.4 Il Consiglio di Dipartimento, sulla base della relazione predisposta dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti e degli eventuali ulteriori elementi emersi nella fase istruttoria, delibera in merito all'applicazione delle sanzioni di cui alla lettere a), b) e c).

Se il Consiglio delibera l'applicazione della sanzione di cui alla lettera a) l'ammonizione è comminata verbalmente dal Direttore o dalla Direttrice del Dipartimento e dell'applicazione della stessa è redatto un verbale sottoscritto dai soggetti coinvolti per la registrazione nella carriera di cui oltre.

27.5 L'applicazione della sanzione di cui alla lettera d) e anche di quelle di cui alle lettere b) e c), qualora ai fatti abbiano preso parte soggetti afferenti a corsi di studio di Dipartimenti diversi, è deliberata dal Senato Accademico su proposta del Consiglio di Dipartimento.

27.6 In fase di istruttoria, laddove per la complessità dei fatti trattati si reputi necessario, il Rettore o la Rettrice può nominare una Commissione per la valutazione degli elementi di prova.

27.7 Ai sensi dell'art. 10 della legge 241/90 i soggetti ricevono comunicazione – tramite raccomandata – dell'avvio del procedimento disciplinare a loro carico almeno dieci giorni prima della seduta del Consiglio di Dipartimento nel quale si discuterà il caso, e possono prendere visione degli atti del procedimento, presentare memorie scritte o documenti e/o chiedere di esporre le proprie ragioni durante lo svolgimento della seduta del Consiglio.

Contro la deliberazione del Consiglio di Dipartimento è possibile appellarsi al Senato Accademico.

27.8 I giudizi espressi dal Consiglio di Dipartimento o dal Senato Accademico sono resi esecutivi dal Rettore o dalla Rettrice tramite apposito decreto.

27.9 Dell'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere b), c) e d) è data comunicazione ai genitori nei casi in cui i soggetti non siano maggiorenni o al tutore; della applicazione della sanzione di cui alla lettera d) e inoltre data comunicazione a tutte le Università italiane.

27.10 Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera universitaria e sono conseguentemente trascritte nei fogli di congedo.

27.11 Le sanzioni disciplinari comminate da altre Università sono integralmente applicate nelle Università ove i soggetti si trasferiscano.

27.12 Qualsiasi contraffazione o alterazione di documenti ufficiali comporta, oltre all'applicazione di sanzioni disciplinari, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal Regolamento Tasse e Contributi e l'obbligo per l'Università di denunciare il fatto all'Autorità Giudiziaria.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti

Art. 28 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

28.1 L'informativa da rendere ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, è allegata al presente Regolamento e ne costituisce parte integrante.

28.2 Per i soggetti in transizione di genere si fa riferimento a quanto previsto dal Regolamento per l'attivazione e la gestione di una carriera alias.

Art. 29 – NORME FINALI

29.1 Qualora ci si ritenga lesi nei propri diritti o interessi è ammesso il ricorso al Rettore o alla Rettrice la cui decisione è definitiva.

29.2 In ogni caso è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Piemonte avverso i provvedimenti relativi alla carriera universitaria.

29.3 Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cessa l'applicabilità all'Università di ogni norma contrastante o incompatibile. Per quanto non espressamente regolamentato si fa riferimento al R.D. 4 giugno 1938 n.1269 e s.m.i.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti

ALLEGATO n.1

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI"

FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

L'Università degli Studi di Torino, in considerazione dell'obbligo di informativa nei confronti degli interessati (persone fisiche cui si riferiscono i dati) previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", in qualità di Titolare del Trattamento dei dati fornisce le seguenti informazioni:

- I dati personali raccolti al momento dell'immatricolazione e l'iscrizione a uno o più corsi di studio o attività di carattere didattico o con successive eventuali modalità apposite di raccolta e i dati connessi alla carriera universitaria e comunque prodotti dall'Università degli Studi di Torino, saranno trattati per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di istruzione superiore, didattica e di ricerca, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti, nel rispetto dei principi generali del trattamento dei dati di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, durata indicati dal Codice in materia di protezione dei dati personali e delle disposizioni del Regolamento di Ateneo di attuazione del codice in materia di protezione dei dati personali (D.R. 143 del 24/02/2006).

- Il trattamento dei dati personali (i dati anagrafici quali: nome, cognome, domicilio, residenza, codice fiscale, dati relativi alle condizioni di reddito personale e familiare, al pagamento delle tasse universitarie, carriera universitaria), saranno trattati sia manualmente sia con strumenti elettronici soggetti autorizzati designati incaricati al trattamento dei dati personali.

- Per "trattamento", si intende *"qualunque operazione" prevista dall' art. 4, lettera a, D.Lgs. 196/2003.*

I dati sensibili e giudiziari saranno trattati in conformità del D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e nel rispetto del Regolamento sui dati sensibili e giudiziari di Ateneo (D.R. 1819 del 12/03/07) https://www.unito.it/sites/default/files/reg_trattamento_dei_dati_sensibili_giudiziari_decr_1819_2007.pdf.

- Per "dati sensibili", si intendono *"i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale"* (art. 4 del Codice in materia di protezione dei dati personali).

LA NATURA OBBLIGATORIA E FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E LE CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO A RISPONDERE

Il conferimento di alcuni dati personali comuni (nome, cognome, residenza e domicilio se diverso dalla residenza, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica personale) è necessario per la costituzione del rapporto tra la popolazione studentesca e l'Ateneo. In caso di mancato conferimento di tali dati non sarà possibile per l'Università concludere il relativo procedimento amministrativo.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti

Il conferimento del dato relativo ad es. al numero personale di telefonia fissa e/o mobile è facoltativo, ma – nel caso di mancato conferimento di questi dati – non si potrà essere contattati per usufruire di ulteriori servizi di Ateneo (es. supporto tecnico amministrativo, comunicazioni urgenti, ecc.)

COMUNICAZIONE DI DATI

I dati personali sono comunicati all'esterno nei casi previsti dalle Leggi e dai Regolamenti e possono essere comunicati per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Università, ad altri Enti e soggetti pubblici e privati che gestiscono l'erogazione di contributi di ricerca e/o di borse di studio o che promuovono studi e ricerche, progetti per lo sviluppo universitario e dei servizi per il diritto allo studio.

I dati personali sono inoltre comunicati all'istituto bancario che, in convenzione con l'Ateneo, gestisce la procedura di incasso delle tasse e dei contributi universitari.

I dati raccolti con riferimento all'accesso e all'utilizzo del servizio di Posta elettronica sono comunicati al fornitore esterno per il funzionamento del servizio.

Per approfondimenti consultare il Portale di Ateneo.

I dati delle persone iscritte e/o laureate possono essere utilizzati per finalità di placement e promozionali relative ad attività formative (seminari, convegni, master), organizzate dall'Università degli Studi di Torino.

Si informa che l'Ateneo, anche dopo il conseguimento del titolo universitario, potrebbe somministrare questionari e/o effettuare interviste per finalità di didattica, ricerca, placement, monitoraggio della qualità dei servizi, utilizzando i dati relativi a indirizzo di posta elettronica e/o telefono.

I dati resi anonimi possono essere utilizzati, anche in forma aggregata, al fine di elaborazione di rapporti statistici.

I dati personali saranno conservati per la durata necessaria al raggiungimento degli scopi per i quali sono stati raccolti e nel rispetto degli adempimenti amministrativi e della normativa fiscale e civilistica e per le relative certificazioni.

DIFFUSIONE DI DATI

Si informa che, nel rispetto dell'art. 18 terzo comma del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", l'Università degli Studi di Torino può effettuare eventuali forme di diffusione on line di dati solo nei casi previsti da norme di legge o di regolamento.

Per diffusione si intende "*il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione*" (v. art. 4, comma 1 lett. m del Codice in materia di protezione dei dati personali).

La diffusione di dati è effettuata nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza previsti dal Codice in materia di protezione dei dati personali, delle disposizioni della normativa vigente di settore, del Codice di amministrazione digitale e delle linee guida emanate dal Garante per la protezione dei dati. I dati e le informazioni pubblicate sulle piattaforme on line possono essere indicizzate dai motori di ricerca.

È in ogni caso vietata la diffusione on line dei dati sensibili; in particolare, e in via esemplificativa e non esaustiva, non è consentita la divulgazione di dati idonei a rivelare lo stato di salute.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti

L'Università degli Studi di Torino può, secondo la normativa di riferimento, diffondere on line i dati relativi ai curricula dei soggetti iscritti e laureati. L'Ateneo pubblica on line i sopra citati dati relativi ai curricula in forma anonima.

Si informa che l'Università degli Studi di Torino ai sensi dell'art. 100 del Codice in materia di protezione dei dati personali, può disporre, con autonome determinazioni, la comunicazione e la diffusione anche per via telematica, dei dati relativi ad attività di studio e di ricerca (in via esemplificativa l'Università degli Studi di Torino pubblica sul Portale di Ateneo www.unito.it tramite il servizio "tesi on line" alcuni dati relativi alle tesi consegnate on line, tra i quali nome, cognome, titolo tesi, e-mail istituzionale, abstract della tesi, secondo quanto previsto dalla delibera del Senato Accademico n. 3/2008/IV/3 del 17 novembre 2008).

TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Titolare del Trattamento è l'Università degli Studi di Torino.

I soggetti che rivestono la funzione di responsabile del trattamento dei dati sono individuati dal Regolamento di Ateneo di attuazione del codice in materia di protezione dei dati personali, consultabile sul Portale di Ateneo.

Per il trattamento dei dati necessari alla gestione della carriera universitaria, responsabile è la funzione di vertice della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti. È possibile consultare on line l'elenco dei soggetti responsabili del trattamento dei dati nel Footer "Note legali" e "Privacy" della home page del Portale.

I DIRITTI SUI PROPRI DATI PERSONALI

Nell'ambito dei dati trattati nella gestione della carriera universitaria, è possibile esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 mediante invio di un'istanza avente ad oggetto "DIRITTI PRIVACY" in conformità agli artt. 8, 9, 10 alla funzione di vertice della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati all'indirizzo email direzione.didattica@unito.it o in alternativa via posta cartacea indirizzandola a Staff Supporto Amministrativo e Coordinamento – Vicolo Benevello, 3A – 10124 Torino.

Per esercitare i diritti sui propri dati personali pubblicati on line sul Portale di Ateneo è possibile inviare alla funzione di vertice della Direzione Sistemi Informativi, Portale, E-learning, in qualità di Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul Portale, un'apposita istanza a oggetto "Diritti privacy" all'indirizzo email direzione.ict@unito.it.

La presente informativa privacy può essere modificata alla luce delle novità normative e delle novità tecnologiche.

L'informativa privacy è allegata al Regolamento delle carriere studentesche ed è consultabile on line.